

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2025, n. 903

**Modifica e integrazione della DGR n. 994/2024. Incremento delle risorse destinate ad indennizzare i proprietari/conduttori che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. Approvazione dell'Allegato A. Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-27 ai sensi del D. Lgs.118/2011 per l'importo di € 1.830.921,27**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e s.m.i. recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

#### VISTO

Il documento istruttorio della Sezione Osservatorio fitosanitario, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Donato Pentassuglia.

#### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e s.m.i.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e s.m.i., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### DELIBERA

1. Di modificare il regime di aiuto in esenzione contraddistinto dal n. SA.115381 istituito con DGR 994 del 15/07/2024 nella parte in cui individua le risorse destinate a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472, incrementandole per complessivi € 1.830.921,27 da destinare ai proprietari e/o conduttori, a qualunque titolo, che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i..
2. Di prevedere che le risorse finanziarie pari a € 1.830.921,27, trasferite dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla Regione, siano assegnate ad ARIF in quanto soggetto gestore dell'erogazione dell'indennizzo ai proprietari e/o conduttori, a qualunque titolo, che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i. in conformità con quanto stabilito con la D.G.R. n. 994 del 15/07/2024.
3. Di approvare l'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale che

modifica e integra l'allegato B della D.G.R. n. 994 del 15 luglio 2024.

4. Di applicare l'estirpazione obbligatoria dei mandorli marginali o abbandonati ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, ad opera di ARIF;
5. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 20/01/2025, secondo quanto previsto nella Sezione "Copertura finanziaria" del documento istruttorio a valere sul bilancio vincolato.
6. Di dare atto che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
7. Di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla tesoreria regionale conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione.
8. Di dare atto che il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario adotterà i conseguenti provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.
9. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Modifica e integrazione della DGR n. 994/2024. Incremento delle risorse destinate ad indennizzare i proprietari/conduttori che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.. Approvazione dell'Allegato A. Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-27 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per l'importo di € 1.830.921,27.

**VISTI**

- Il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 relativo all'applicazione degli articoli 107e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01) adottati dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento (UE) 690/2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno e alla competitività delle imprese;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Regolamento Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15/05/2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa*;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, in particolare nel ridurre da 5 a 2 km la zona infetta sottoposta a misure di contenimento;
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 15 luglio 2024, "Istituzione del regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli. Approvazione criteri e metodologia di stima degli indennizzi;
- il regime di aiuto contraddistinto dal codice SA.109292 assegnato dalla Commissione europea e destinato a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n° 1593 de 25/11/2024 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026" e ha modificato e integrato lo schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali;
- La convenzione stipulata tra la Regione Puglia e ARIF, numero di repertorio n° 026340/2024 del 28/11/2024, per le attività di supporto all'Osservatorio assegnate ad ARIF con legge regionale 19/2019, quali:
  - misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa* così come previste dal Piano d'Azione 2024-2026;
  - istruttoria e liquidazione dell'indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017.

**VISTI ALTRESI**

- Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118, e s.m.i., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2025";
- la L.R. n.43 del 31/12/2024 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale".

**PREMESSO CHE**

Con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 994 del 15/07/2024:

- è stato istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli, destinatari di prescrizione di abbattimento per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*;
- sono stati approvati i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- è stata attribuita all'Agenzia Regionale ARIF la responsabilità del procedimento amministrativo connesso alla gestione degli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
- è stato assegnato un importo di € 500.000,00 per l'anno 2024 e € 500.000,00 per l'anno 2025, per indennizzare i proprietari e conduttori di terreni agricoli, destinatari di prescrizione di abbattimento per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*.

**CONSIDERATO CHE**

- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa ST1*- *X. f. pauca ST53*- *X. f. multiplex ST26* e ai sensi della lettera a), comma 2 - art. 4 del Reg (UE) 2020/1201, sono state istituite le seguenti aree delimitate:
  - Area delimitata per *Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa ST1*, istituita con determina dirigenziale n° 8 del 21/02/2024 e aggiornata con determine dirigenziali n. 12 del 27/02/2024, n. 45 del 24/04/2024 e n. 94 del 24/07/2024.
  - Area delimitata per "*Xylella fastidiosa sottospecie – Pauca ST53* – Bari, istituita con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 92 del 22/07/2024;
  - Area delimitata per *Xylella fastidiosa sottospecie multiplex ST26* istituita con determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 29 dell'8/04/2024, successivamente aggiornata con le determine n. 29 del 08/04/2024, n. 91 del 22/07/2024, n. 148 del 12/11/2024 e n. 198 del 18/12/2024 che ha istituito anche l'area delimitata per "*Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex ST26* – Ginosa;

- Area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* in agro di Minervino delle Murge (BT) istituita con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 14/04/2025.
- Area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53, aggiornata con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 158 del 18/11/2024 con la quale è stata ridotta la zona infetta in cui si applicano misure di contenimento da 5 km a 2 km, in applicazione del Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024.
- L'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1 comprende un territorio particolarmente vocato alla coltivazione dell'uva da tavola ed è necessario adottare misure fitosanitarie stringenti al fine di evitare la diffusione di *X.f. fastidiosa* ST1.
- L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nella relazione su *Xylella fastidiosa* pubblicata il 3 febbraio 2025, ha:
  - annoverato il mandorlo tra le specie con la più elevata suscettibilità a *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*;
  - considerato la zona di 400 m dai confini della zona infetta come zona ad alto rischio per la dispersione della malattia a breve distanza tramite insetti vettori e che tutte le piante ospiti all'interno di questa zona possono essere considerate a rischio doppio di infezione rispetto alle piante ospiti nelle rimanenti zone.

#### DATO ATTO CHE

- Dal monitoraggio rafforzato effettuato dall'Osservatorio nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, il mandorlo risulta la specie più infetta.
- In tale area delimitata, sono già stati estirpati oltre 20 ettari di vigneti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al Reg. UE 2020/1201 e decine di piante di: olivo, mandorlo e ciliegio.
- Le risorse assegnate dalla DGR 994/2024 per indennizzare i proprietari e conduttori di terreni agricoli, destinatari di prescrizione di abbattimento per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, pari a € 500.000,00 per il 2024 e € 500.000,00 per il 2025, sono insufficienti per indennizzare tutte le piante di olivo, mandorlo e ciliegio e le superfici vitate sinora estirpate.
- L'allegato B di cui alla DGR 994/2024 non riporta l'indennizzo per vigneti costituiti solo da barbatelle non innestate, tipologia di vigneto riscontrata nelle attività di eradicazione.

#### PRESO ATTO CHE

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste:

- con disposizione di pagamento DP n. 2025180005\_OPF 2025000004, ha liquidato alla Regione Puglia la quota nazionale ME2020 *Xylella fastidiosa* pari a € 1.830.921,27;
- tale somma è stata incassata con reversale n. 064825 del 04/06/2025 sul capitolo di entrata E2122690 "Trasferimenti per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario – Reg. n. 690/2021" del bilancio vincolato della Regione Puglia.

#### VISTA

- La nota prot. n.0230341/2025 del 02/05/2025 dell'Osservatorio fitosanitario, indirizzata al Centro di Ricerca Politica e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con la quale si chiede di stimare l'indennizzo di vigneti costituiti da barbatelle non innestate.
- La nota prot. n. 0312891/2025 del 11/06/2025 con la quale il richiamato Centro di Ricerca Politica e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso la metodologia di stima e la quantificazione dell'indennizzo riconoscibile agli imprenditori – a seguito dell'emergenza *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* – per il danno subito a seguito dell'estirpazione e per i costi di estirpazione di vigneti costituiti solo da barbatelle.

**RITENUTO NECESSARIO**

- Modificare il regime di aiuto in esenzione contraddistinto dal n. SA.115381 istituito con DGR 994 del 15/07/2024 nella parte in cui individua le risorse destinate a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472, incrementandole per complessivi € 1.830.921,27 da destinare ai proprietari e/o conduttori, a qualunque titolo, che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i..
- Prevedere che le risorse finanziarie pari a € 1.830.921,27, trasferite dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla Regione, siano assegnate ad ARIF in quanto soggetto gestore dell'erogazione dell'indennizzo ai proprietari e/o conduttori, a qualunque titolo, che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i. in conformità con quanto stabilito con la D.G.R. n. 994 del 15/07/2024.
- Approvare l'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che modifica l'allegato B della delibera n. 994/2024, in particolare per la stima dell'indennizzo da erogare per i vigneti costituiti da barbatelle non innestate e l'applicazione, per un principio di precauzione, dell'estirpazione su base volontaria dei vigneti ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta.
- Incaricare ARIF di applicare, per un principio di precauzione, l'estirpazione obbligatoria dei mandorli marginali o abbandonati ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, previo atto di prescrizione dell'Osservatorio fitosanitario.
- Autorizzare, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.", la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 20/01/2025, secondo quanto previsto nella Sezione "Copertura finanziaria" a valere sul bilancio vincolato.

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato del d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

<b>Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO</b>
---

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.**

Il presente provvedimento per l'importo di € 1.830.921,27, comporta la variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, come di seguito indicato:

**BILANCIO VINCOLATO****CRA: 14: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale****06: Sezione Osservatorio Fitosanitario****VARIAZIONE DI BILANCIO****PARTE ENTRATA**

Entrata non ricorrente - Codice UE 2 – Altre entrate

Capitolo di Entrata	Declaratoria del capitolo	Titolo Tipologia	Piano dei Conti finanziario	Variazione E.F. 2025 competenza - cassa
E2122690	Trasferimenti per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario – Reg. n. 690/2021.	2.101	E.2.01.01.01.000	+ 1.830.921,27

Titolo giuridico che supporta il credito: PROGETTO EMPH2020MASAF GA SANT - QUOTA NAZIONALE ME2020 XYLELLA FASTIDIOSA.

Debitore: Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste

L'importo di € 1.830.921,27 è stato incassato con reversale n. 064825 del 04/06/2025.

**PARTE SPESA**

Spesa non ricorrente - Codice UE 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE

Capitolo di Spesa	Declaratoria del capitolo	Missione Programma Titolo	Piano dei Conti finanziario	Variazione E.F. 2025 competenza - cassa
U1601112	Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario – Reg. n. 690/2021. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	16.1.1	U.1.04.03.99.999	+ 1.830.921,27

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Ai successivi adempimenti contabili derivanti dalla presente deliberazione si provvederà con atti del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario.

**Tutto ciò premesso**, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. a), ed f) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale di :

1. Di modificare il regime di aiuto in esenzione contraddistinto dal n. SA.115381 istituito con DGR 994 del 15/07/2024 nella parte in cui individua le risorse destinate a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472, incrementandole per complessivi € 1.830.921,27 da destinare ai proprietari e/o conduttori, a qualunque titolo, che applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i..
2. Di prevedere che le risorse finanziarie pari a € 1.830.921,27, trasferite dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla Regione, siano assegnate ad ARIF in quanto soggetto gestore dell'erogazione dell'indennizzo ai proprietari e/o conduttori, a qualunque titolo, che

- applicano le misure di eradicazione e/o contenimento ai sensi del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i. in conformità con quanto stabilito con la D.G.R. n. 994 del 15/07/2024.
3. Di approvare l'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale che modifica e integra l'allegato B della D.G.R. n. 994 del 15 luglio 2024.
  4. Di applicare l'estirpazione obbligatoria dei mandorli marginali o abbandonati ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, ad opera di ARIF;
  5. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 20/01/2025, secondo quanto previsto nella Sezione "Copertura finanziaria" del documento istruttorio a valere sul bilancio vincolato.
  6. Di dare atto che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
  7. Di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla tesoreria regionale conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione.
  8. Di dare atto che il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario adotterà i conseguenti provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.
  9. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q.: (Anna Percoco)

 Anna Percoco  
18.06.2025  
14:34:13  
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione: (Salvatore Infantino)

 SALVATORE  
INFANTINO  
18.06.2025  
16:45:09  
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e s.m.i., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento: (Gianluca Nardone)

 GIANLUCA  
NARDONE  
18.06.2025  
16:35:29  
UTC

L'Assessore Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale:

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.



DONATO PENTASSUGLIA \_\_\_\_\_

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato \_\_\_\_\_



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 25/06/2025 09:15  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA

## Allegato A



---

Modifica dell'allegato B della deliberazione 994/2024 -  
Sostegno ai proprietari o conduttori di terreni agricoli: Interventi  
finanziabili, procedure di accesso, entità e criteri di erogazione  
del contributo.

---

Osservatorio fitosanitario – Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari  
PEC [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

---

## Sommario

---

<b>Articolo 1 - Finalità</b> .....	3
<b>Articolo 2 - Soggetti beneficiari</b> .....	3
<b>Articolo 3 - Interventi finanziabili</b> .....	3
<b>Articolo 4 – Entità e metodologia di stima del contributo</b> .....	3
<b>Articolo 5 – Procedure di attuazione</b> .....	3
<b>Articolo 6 – Cumulabilità e limiti degli aiuti</b> .....	4
<b>Articolo 7 – Obblighi</b> .....	4
<b>Articolo 8 – Documentazione da presentare</b> .....	4
<b>Articolo 9 – Esenzione</b> .....	4
<b>Articolo 10 – Pubblicazione e informazione</b> .....	4
<b>Allegato A/1</b> .....	5
<b>Allegato A/2</b> .....	12

### Articolo 1 - Finalità

1. Al fine di favorire l'introduzione di adeguate misure di prevenzione volte a ridurre le conseguenze legate al diffondersi di *Xylella fastidiosa* possono essere concessi indennizzi ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli situati nelle aree delimitate;
2. l'aiuto è erogato in conformità con l'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

### Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al precedente articolo i proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli ubicati nelle aree delimitate per *Xylella fastidiosa* in Puglia;
2. le imprese in difficoltà possono accedere agli aiuti ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera c) del Regolamento (UE) 2022/2472;
3. sono esclusi dagli interventi di cui al presente provvedimento, conformemente alla normativa comunitaria, le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

### Articolo 3 - Interventi finanziabili

1. L'aiuto finanzia, in conformità con l'art. 26 del Regolamento (UE) 2022/2472, i costi connessi con le misure di eradicazione e/contenimento dell'organismo nocivo e i danni causati dall'organismo nocivo;
2. l'aiuto può essere concesso entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati da *Xylella fastidiosa* e può essere erogato entro quattro anni dalla medesima data.

### Articolo 4 – Entità e metodologia di stima del contributo

1. L'aiuto per singolo beneficiario non potrà eccedere il valore di 600.000,00 euro per poter riconoscere l'indennizzo alla più ampia platea di beneficiari;
2. l'indennizzo da corrispondere ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli è determinato sulla base della metodologia di stima descritta nell'allegato A/1;
3. l'estirpazione volontaria di vigneti ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 15 febbraio 2025, può essere ammessa ai fini del riconoscimento dell'aiuto esclusivamente per i vigneti che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
  - assenza di capezzagne;
  - struttura del vigneto integra e priva di interruzioni;

in applicazione della DGR n. 994 del 15/07/2024 e nei limiti delle risorse disponibili.

### Articolo 5 – Procedure di attuazione

1. Gli interventi connessi alla gestione della presente misura sono a cura dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) della Regione Puglia, istituita con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3, poi integrata con la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19;

2. gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nelle aree delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i.;
3. gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata, ai sensi dell'art. 26 par 6 del Reg. (UE) 2022/2472.

#### Articolo 6 – Cumulabilità e limiti degli aiuti

1. Gli aiuti di cui alla presente misura possono essere cumulati con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed unionali, in relazione anche agli stessi costi ammissibili a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità massima di aiuto ammissibile, secondo l'articolo 26 del Regolamento (UE) 2472/2022, pari al 100% (UE) e, comunque, entro il tetto massimo di € 600.000,00 come specificato all'art. 4 del presente documento;
2. Eventuali premi assicurativi percepiti devono essere sono dettratti.

#### Articolo 7 – Obblighi

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di rispettare le seguenti prescrizioni fitosanitarie:

1. non impiantare specie ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1, nelle zone infette dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2020/1201, fino alla revoca della delimitazione stessa, secondo quanto previsto dagli articoli 5-6 del Regolamento (UE) 2020/2021 e s.m.i.;
2. non impiantare specie ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1, a titolo precauzionale e al fine di ridurre il rischio fitosanitario, nelle aree in cui è stata eseguita l'estirpazione volontaria di vigneti ricadenti entro i 400 metri dal perimetro della zona infetta dell'area delimitata sopra citata, fino alla revoca della delimitazione di cui agli artt. 5-6 del Regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i..

#### Articolo 8 – Documentazione da presentare

L'indennizzo da corrispondere ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli viene concesso secondo quanto stabilito nell'allegato A/2.

#### Articolo 9 – Esenzione

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del Regolamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

#### Articolo 10 – Pubblicazione e informazione

1. Ai sensi dell'articolo 9. del Regolamento (UE) n. 2472/2022 sintesi delle informazioni del presente regime di aiuto sono trasmesse alla Commissione Europea mediante il sistema di notifica elettronico almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso;
2. il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione Europea;
3. la Regione Puglia garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 2472/2022.

**Aiuti destinati a indennizzare i costi dell'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *Xylella fastidiosa***

**1. VITE**

La metodologia descritta è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

*1.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo*

Ai fini della stima del danno subito dagli imprenditori agricoli pugliesi a seguito della estirpazione dei vigneti di uva da tavola, di uva da vino comune e di uva da vino di qualità, la dottrina estimativa ha individuato – da oltre 2.000 anni e con formalizzazione nell'800 con la scuola estimativa basata sul metodo razionale - il principio secondo il quale “un bene vale quanto rende”. Tale principio ha applicazione concreta attraverso l'accumulazione al momento della stima dei mancati redditi (differenze fra il valore delle produzioni e quello delle spese) relativa al periodo necessario per il ripristino della situazione ex ante alle misure prescritte per la prevenzione e l'eradicazione della fitopatia. La stima è funzionale a compensare il danno subito, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'uso di tale criterio, pur se in modo indiretto, appare opportuno sia perché consente di definire l'aiuto da corrispondere ai proprietari di vigneti sia perché permette di mediare le diverse tipologie di impianti e relativi processi produttivi (con variabili molto eterogenee) presenti in Puglia. Esso consente pertanto di prendere in considerazione e di mediare le numerose differenze agronomiche e culturali che caratterizzano la viticoltura pugliese.

Preme altresì evidenziare che il metodo proposto pone alla base alcuni principi necessari alla determinazione dell'indennità cioè il principio di equità (per non sovra o sotto compensare), dell'ordinarietà (per riferirsi alle scelte imprenditoriali attualmente più frequenti) e, infine, dell'ufficialità dei dati di base utilizzati (Fonte RICA media triennio 2020-2022).

Il danno irreversibile subito dalle piante colpite dalla fitopatia è stimato, come detto, secondo la procedura dei mancati redditi (Rn):

$$Rn = Plv - Sp$$

dove la Plv è la produzione lorda vendibile e Sp sono le spese sostenute dall'imprenditore ordinario.

Queste tipologie di informazioni rilevate ed elaborate dalla Rete di Informazione Contabile Agricola che, in Puglia, dispone nel triennio considerato di un significativo numero di osservazioni per vigneti di uva da tavola (oltre 140), per vigneti di uva da vino comune (oltre 350), per vigneti di uva da vino di qualità (oltre 300).

Si tratta di un campione rappresentativo, soprattutto in termini di qualità del dato, attraverso il quale è possibile determinare il Reddito Netto annuo.

Il reddito netto sintetizza numerose variabili, endogene ed esogene ai processi produttivi, che influiscono direttamente sulla determinazione dell'indennità, dall'eterogeneità delle tipologie produttive, alle dimensioni delle aziende, alla variabilità delle produzioni annuali.

Per tale stima la RICA, prende infatti in considerazione i seguenti fattori: densità di impianto, produttività, prezzo di vendita del prodotto, costi di impianto e spese specifiche (es costi colturali per concimazione, difesa, irrigazione, noli passivi etc).

La procedura si completa attraverso l'operazione finanziaria di attualizzazione dei redditi che il viticoltore non percepirà. A tale proposito è evidente che la complessità procedurale vorrebbe che si determinassero numerosi redditi netti - distinti per età e tipologie di impianto, cultivar, ecc.. Per evidenti esigenze di esemplificazione si è ritenuto opportuno utilizzare un reddito costante e basato su fonti di dati ufficiali, come appunto rilevato attraverso a RICA.

L'entità del danno complessivo si ottiene quindi attualizzando il flusso dei mancati redditi annui del periodo necessario al ripristino della produttività ex ante della coltura in applicazione della seguente formula di matematica finanziaria.

$$I = a*(q^n-1)/rq^n$$

Dove **a** corrisponde al reddito netto annuale; **n** corrisponde al numero di anni necessari per il ripristino delle condizioni ex ante, **r** è il saggio di capitalizzazione.

Anche in questo caso il calcolo del danno è avvenuto prendendo in considerazione dati che riassumessero in via equitativa le numerose variabilità esistenti.

Nella tabella seguente, per ognuna delle tipologie di vigneto in parola, la stima dell'indennizzo da corrispondere per il danno subito dagli imprenditori agricoli a seguito della estirpazione di piante di vite in applicazione delle misure di eradicazione.

Coltura	Fonte dati	Annualità dati	a (€/ha/anno) (1)	n (numero)	r (%)	(q <sup>n</sup> -1)/rq <sup>n</sup> (2)	Indennizzo (€/ha) 5=(1)*(2)
Vite tavola	RICA	Media 2020-22	10.386	6	2	5,60143	<b>58.174</b>
Vite vino comune	RICA	Media 2020-22	3.411	10	2	8,98259	<b>30.638</b>
Vite vino qualità	RICA	Media 2020-22	3.821	10	2	8,98259	<b>34.319</b>

### 1.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e alla luce delle numerose variabili potenzialmente agenti, si è addivenuto alla individuazione di un indennizzo da riconoscersi per l'estirpazione dei vigneti nella misura di **3.000 €/ha**.

### 1.3 - Vigneti costituiti da barbatelle non innestate -Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

La metodologia descritta è stata redatta dal CREA (prot. 0312891 del 11/06/2025). La stima del danno subito dagli imprenditori agricoli pugliesi a seguito della estirpazione dei vigneti costituiti unicamente da barbatelle non innestate deve tenere in conto che si tratta di una coltura al primo anno del ciclo produttivo e non ancora entrata in produzione. Ne consegue che si rende necessario utilizzare – quale criterio di stima - il valore di costo. Tale criterio, in uso in assenza di un mercato attivo del bene da stimare e nelle fattispecie estimative relative alla compensazione del danno, è il valore attribuito a un bene in base al costo necessario per la sua produzione o ricostruzione, decurtato delle perdite di valore dovute a vetustà, obsolescenza e degrado. Questo criterio si basa sul principio dell'ordinarietà, secondo cui i costi considerati sono quelli che un imprenditore ordinario dovrebbe sostenere per produrre o ricostruire un bene.

Con riferimento ai vigneti costituiti unicamente da barbatelle non innestate e tenendo conto della esigenze di semplificazione della attività amministrativa e di coerenza nell'uso delle risorse pubbliche per tipologia di spesa tra loro assimilabili, si ritiene che le tipologie di costi che concorrono a determinare il valore di costo e, di conseguenza, l'entità dell'indennizzo riconoscibile agli imprenditori agricoli siano quelle di cui all'avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'intervento SRD01.03 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Uva da Tavola del Complemento di Sviluppo Rurale della Puglia 2023-2027 (§ 7. Ragionevolezza della spesa e costi unitari, tabelle 8 e 9), come di seguito specificate.

1. Preparazione terreno
2. Concimazione
3. Squadro
4. Acquisto barbatelle
5. Messa a dimora barbatelle
6. Struttura di sostegno (montaggio)
7. Struttura di sostegno (materiali)
8. Impianto irriguo a goccia

Ne consegue che la stima dell'indennizzo riconoscibile, con dettaglio delle operazioni concorrenti e dei relativi costi, è quella rappresentata nello schema seguente.

OPERAZIONE	Tabella di riferimento Avviso CSR Puglia	COSTO (€/HA)
Preparazione del terreno	9	780,00
Concimazione	9	1.250,00
Squadro	9	680,00
Acquisto barbatelle	9	4.032,00
Messa a dimora barbatelle	9	1.344,00
Struttura di sostegno (montaggio)	9	8.096,00
Struttura di sostegno (materiali)	9	14.431,34
Impianto irriguo a goccia	8	1.780,66
<b>TOTALE</b>		<b>32.394,00</b>

Si evidenzia che laddove la realizzazione del vigneto oggetto di estirpazione avesse usufruito di un finanziamento pubblico, l'indennizzo dovrà essere corrisposto in misura ridotta di quanto percepito con tale finanziamento.

#### 1.4 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e alla luce delle numerose variabili potenzialmente agenti, si è addivenuto alla individuazione di un indennizzo da riconoscersi per l'estirpazione dei vigneti costituiti unicamente da barbatelle non innestate nella misura di **1.000 €/ha**.

## 2. OLIVO

La metodologia riguardante la stima dell'indennizzo del danno causato dall'estirpazione della pianta è stata approvata con D.G.R. 2164 del 22/12/2021. La metodologia inerente la stima dell'indennizzo dei costi di estirpazione è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

### 2.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

Coltura	Indennizzo per danno (€/pianta) di cui alla D.G.R. 2164 del 2021
Olivo maggiore di 200 piante/ha	<b>98,00</b>
Olivo tra 101 e 200 piante/ha	<b>121,00</b>
Olivo minore o uguale 100 piante/ha	<b>146,00</b>

### 2.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e di una stima degli esiti quantitativi dei processi inflattivi sui costi energetici e sui costi di manutenzione dei macchinari normalmente in uso per i lavori di estirpazione degli alberi di olivo, si è addivenuto alla individuazione di un incremento dei costi di estirpazione degli alberi di olivo nella misura del 45% rispetto a quanto definito nella D.G.R. 2164 del 22.12.2021. Ne conseguono i valori riportati nel prospetto seguente.

COLTURA	DENSITA' DI IMPIANTO	INDENNIZZO A PIANTA PER COSTI DI ESTIRPAZIONE		
		D.G.R. 2164 del 21.12.2021 (a)	Incremento % (b)	Indennizzo rideterminato (c=a*(100+b)/100)
OLIVO	maggiore di 200 piante/ha	90	45	<b>130,5</b>
	tra 101 e 200 piante/ha	100	45	<b>145</b>
	minore o uguale 100 piante /ha	115	45	<b>166,75</b>

### 3. CILIEGIO

La metodologia riguardante la stima dell'indennizzo del danno causato dall'estirpazione della pianta è stata approvata con D.G.R. 2164 del 22/12/2021. La metodologia inerente la stima dell'indennizzo dei costi di estirpazione è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

#### 3.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

L'indennità massima da corrispondere per un ettaro di ciliegeto da estirpare è pari a **€ 22.438,00** (ventiduemilaquattrocentotrentotto/00). Nel caso in cui il danno interessi singole piante, è necessario considerare i diversi sistemi di coltivazione, cioè i sestri di impianto (distanza tra le file e sulla fila) che caratterizzano la cerasicoltura pugliese.

L'indennità di espianto è determinata, quindi, mediante la seguente equazione:

$$\text{Euro/Pianta} = (22.438 \text{ €/Ha} : \text{numero piante/Ha}) * \text{numero di piante eradiccate.}$$

#### 3.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e di una stima degli esiti quantitativi dei processi inflattivi sui costi energetici e sui costi di manutenzione dei macchinari normalmente in uso per i lavori di estirpazione degli alberi di ciliegio, si è addivenuto alla individuazione di un incremento dei costi di estirpazione degli alberi di ciliegio nella misura del 45% rispetto a quanto definito nella D.G.R. 2164 del 22/12/2021. Ne conseguono i valori riportati nel prospetto seguente.

COLTURA	INDENNIZZO A PIANTA PER COSTI DI ESTIRPAZIONE		
	D.G.R. 2164 del 21.12.2021 (a)	Incremento % (b)	Indennizzo rideterminato (c=a*(100+b)/100)
CILIEGIO	55	45	<b>79,75</b>

#### 4. MANDORLO

La metodologia riguardante la stima dell'indennizzo del danno causato dall'estirpazione della pianta è stata approvata con D.G.R. 2164 del 22/12/2021. La metodologia inerente la stima dell'indennizzo dei costi di estirpazione è stata redatta dal CREA (prot. 55973 del 20/06/2024).

##### 4.1 Danno subito a seguito dell'estirpazione: stima dell'indennizzo

L'indennità massima da corrispondere per un ettaro di mandorleto da estirpare è pari a € 10.323,00 (diecimilatrecentoventitre/00). Nel caso in cui il danno interessi singole piante, è necessario considerare il sistema di coltivazione, cioè il sesto di impianto (distanza tra le file e sulla fila) che caratterizza la mandoricoltura pugliese.

L'indennità di espianto sarà determinata, quindi, mediante la seguente operazione:

$$\text{Euro/Pianta} = (10.323,00 \text{ €/Ha} : \text{numero piante/Ha}) * \text{numero di piante eradiccate.}$$

##### 4.2 Costi di estirpazione: stima dell'indennizzo

Sulla base di specifica indagine condotta presso testimoni privilegiati e di una stima degli esiti quantitativi dei processi inflattivi sui costi energetici e sui costi di manutenzione dei macchinari normalmente in uso per i lavori di estirpazione degli alberi di mandorlo, si è addivenuto alla individuazione di un incremento dei costi di estirpazione degli alberi di mandorlo nella misura del 45% rispetto a quanto definito nella D.G.R. 2164 del 22/12/2021. Ne conseguono i valori riportati nel prospetto seguente.

COLTURA	INDENNIZZO A PIANTA PER COSTI DI ESTIRPAZIONE		
	D.G.R. 2164 del 21.12.2021	Incremento %	Indennizzo rideterminato
	(a)	(b)	(c=a*(100+b)/100)
MANDORLO	48	45	69,6

**RIEPILOGO**

Sulla base delle modalità e criteri indicati, si riporta un quadro riassuntivo degli indennizzi concedibili per l'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia nonché per ovviare ai danni causati dal medesimo organismo nocivo.

**VITE**

Coltura	Indennizzo per danno (€/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/ha)
Vite tavola	58.174	3.000
Vite vino comune	30.638	3.000
Vite vino qualità	34.319	3.000

Coltura	Indennizzo per costo €/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/ha)
Vigneto costituito da barbatelle non innestate	32.394,00	1.000

**OLIVO**

Coltura	Indennizzo per danno (€/pianta)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/pianta)
Olivo maggiore di 200 piante/ha	98,00	130,5
Olivo tra 101 e 200 piante/ha	121,00	145
Olivo minore o uguale 100 piante/ha	146,00	166,75

**CILIEGIO**

Coltura	Indennizzo per danno (€/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/pianta)
Ciliegio	22.438,00	79,75

**MANDORLO**

Coltura	Indennizzo per danno (€/ha)	Indennizzo per estirpazione di piante (€/pianta)
Mandorlo	10.323,00	69,6

**Allegato A/2****Modalità di erogazione dell'indennizzo delle superfici vitate produttive****Premessa**

L'indennizzo stabilito con la DGR 994/2024 e con il presente atto, viene erogato solo per vigneti produttivi.

Il vigneto si considera "non produttivo" quando presenta ancora un impianto colturale tipico del vigneto, (con o senza struttura) in cui c'è prevalenza di vite europea rispetto ai ricacci da portainnesto oppure in caso di vigneti non coltivati da molti anni con presenza di molta vegetazione spontanea erbacea, arborea ed arbustiva e spesso la vite inselvaticata è prevalente rispetto alla vite domestica che però può ancora essere presente sotto forma di vecchie ceppaie residue. Le viti si presentano in parte disseccate o con germogliamento disforme.

Ai fini della concessione e liquidazione dell'indennizzo, stabilito con la DGR 994/2024 e con il presente atto, i proprietari/conduttori di vigneti oggetto delle misure di eradicazione per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa*, devono produrre la seguente documentazione.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) in cui si dichiara:

- epoca/anno di impianto del vigneto
- varietà coltivata
- se il vigneto è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale,
- se la varietà coltivata è iscritta nel registro nazionale delle varietà

In caso di vigneto costituito da barbatelle non innestate:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) in cui si dichiara :

- eventuale finanziamento pubblico ottenuto per la realizzazione dell'impianto.

**Vigneto di uva da tavola produttivo:**

1. Foto georeferenziate del vigneto fornita dal proprietario o da ARIF o da Osservatorio;
2. Documentazione riferita a sistemi di certificazione aziendale in atto (Biologico; Integrato - SQNPI; Globalgap; IFS; BRC; ecc.) con evidenza dell'assoggettamento delle superfici interessate dall'espianto.

Qualora, non fosse disponibile la documentazione di cui al punto 2, occorrerà produrre, in sostituzione, la seguente documentazione:

1. Fascicolo aziendale del conduttore (accessibile anche agli utenti istituzionali con PSW SIAN);
2. Libretto assegnazione UMA 2024 (che riporta tutti i terreni, le macchine e le operazioni per le quali viene assegnato il carburante);
3. Registro delle operazioni colturali, completo di fatture acquisti mezzi tecnici e fattura vendita del prodotto;
4. Nel caso di vigneti non ancora entrati in produzione (nuovo impianto), in sostituzione ai documenti di cui al punto precedente, Registro delle operazioni colturali, completo di fatture acquisti delle barbatelle e dei mezzi tecnici.

**Vigneto di uva da vino di qualità produttivo**

1. Foto georeferenziata del vigneto fornita dal proprietario o da ARIF o da Osservatorio;
2. Dichiarazione vitinicola 2024 o analoga dichiarazione riferita ad uno degli ultimi 3 anni o, nel caso di assenza, dichiarazione vitinicola del 2024 per scarsa produzione
3. Scheda delle superfici vitate, con l'indicazione della categoria DOC, DOCG, IGP.

Qualora, non fosse disponibile la documentazione di cui al punto 2 e 3, occorrerà produrre, in sostituzione, la seguente documentazione:

1. Fascicolo aziendale del conduttore (accessibile anche agli utenti istituzionali con PSW SIAN);
2. Libretto assegnazione UMA 2024 (che riporta tutti i terreni, le macchine e le operazioni per le quali viene assegnato il carburante) ;
3. Eventuale documentazione riferita a sistemi di certificazione aziendale in atto (Biologico; Integrato - SQNPI; Globalgap; IFS; BRC; ecc.) con evidenza dell'assoggettamento delle superfici interessate dall'espanto;
4. Registro delle operazioni colturali, completo di fatture acquisti mezzi tecnici e fattura vendita del prodotto;
5. Nel caso di vigneti non ancora entrati in produzione (nuovo impianto), in sostituzione ai documenti di cui al punto precedente, Registro delle operazioni colturali, completo di fatture acquisti delle barbatelle e dei mezzi tecnici.

Qualora, il vigneto fosse di superficie inferiore a 1.000 mq e destinato al consumo familiare, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti tale condizione.

#### **Vigneto di uva da vino produttivo**

1. Foto georeferenziata del vigneto fornita dal proprietario o da ARIF o da Osservatorio;
2. Dichiarazione vitinicola 2024 o analoga dichiarazione riferita ad uno degli ultimi 3 anni o, nel caso di assenza, dichiarazione vitinicola del 2024 per scarsa produzione
3. Scheda delle superfici vitate.

Qualora, non fosse disponibile la documentazione di cui al punto 2 e 3, occorrerà produrre, in sostituzione, la seguente documentazione:

1. Fascicolo aziendale del conduttore (accessibile anche agli utenti istituzionali con PSW SIAN);
2. Libretto assegnazione UMA 2024 (che riporta tutti i terreni, le macchine e le operazioni per le quali viene assegnato il carburante) ;
3. Eventuale documentazione riferita a sistemi di certificazione aziendale in atto (Biologico; Integrato - SQNPI; Globalgap; IFS; BRC; ecc.) con evidenza dell'assoggettamento delle superfici interessate dall'espanto.
4. Registro delle operazioni colturali, completo di fatture acquisti mezzi tecnici e fattura vendita del prodotto;
5. Nel caso di vigneti non ancora entrati in produzione (nuovo impianto), in sostituzione ai documenti di cui al punto precedente, Registro delle operazioni colturali, completo di fatture acquisti delle barbatelle e dei mezzi tecnici.

Qualora, il vigneto fosse di superficie inferiore a 1.000 mq e destinato al consumo familiare, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti tale condizione.

**I proprietari/conduttori di vigneti che non producono la documentazione di cui sopra non saranno soggetti ad indennizzo.**

**Contenzioso**

In caso di discordanza di valutazione sullo stato del vigneto tra l'ispettore fitosanitario e il proprietario/conduttore, quest'ultimo deve produrre:

- Libretto assegnazione UMA 2024 (che riporta tutti i terreni, le macchine e le operazioni per le quali viene assegnato il carburante).
- Scheda superfici vitate, se vigneto da vino.
- Dichiarazione vitinicola degli ultimi 3 anni, se vigneto di uva da vino.
- Fatture di vendita degli ultimi 3 anni, se vigneto di uva da tavola.
- Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari (relativo a tre anni precedenti).
- Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita).

**Titolarità all'indennizzo**

L'indennizzo viene erogato al proprietario destinatario del provvedimento di prescrizione di estirpazione.

L'indennizzo viene erogato al conduttore solo se è indicato dal proprietario.

In caso di comproprietà, l'indennizzo è erogato al proprietario indicato dagli altri con una dichiarazione, oppure ripartito equamente a tutti i comproprietari.



Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ... del ... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			In aumento	In diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			In aumento	In diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>					
TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.830.921,27 1.830.921,27

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2025	10	19.06.2025

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DGR N. 994/2024. INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AD INDENNIZZARE I PROPRIETARI/CONDUTTORI CHE APPLICANO LE MISURE DI ERADICAZIONE E/O CONTENIMENTO AI SENSI DEL REG. (UE) 2020/1201 E S.M.I. APPROVAZIONE DELL#ALLEGATO A. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 E PLURIENNALE 2025-27 AI SENSI DEL D. LGS.118/2011 PER L#IMPORTO DI € 1.830.921,27

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

**ANNOTAZIONE:**

Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 25/06/2025 09:14  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-PAOLINO GUARINI

 Paolino  
Guarini

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

